



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2012 (05.06)
(OR. en)**

**6161/4/12
REV 4**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0242 (COD)**

**SCHENGEN 9
FRONT 15
SCH-EVAL 17
COMIX 83
CODEC 292**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio/ Comitato misto a livello ministeriale
n. doc. prec.:	10319/1/12 REV 1 SCHENGEN 39 SCH-EVAL 71 FRONT 81 COMIX 326 CODEC 1415
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali - Progetto riveduto di testo di compromesso

Si trasmette qui di seguito, per le delegazioni, il progetto riveduto di testo di compromesso che tiene conto delle discussioni in sede di COREPER del 30 maggio 2012.

I considerando della proposta saranno esaminati in un secondo tempo.

Talune delegazioni hanno formulato riserve generali di esame e riserve di esame parlamentare in merito al testo, altre hanno formulato riserve o osservazioni in merito a questioni specifiche.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

(0) Al titolo II (Frontiere esterne) è aggiunto il Capo V seguente:

"CAPO V

***Misure specifiche in caso di carenze gravi
nel controllo delle frontiere esterne***

Articolo 19 A

Misure alle frontiere esterne e sostegno di Frontex

1. ¹Qualora la relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, individui gravi carenze nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5 di detto regolamento, la Commissione può raccomandare allo Stato membro valutato di adottare misure specifiche, che possono includere una o più delle seguenti misure :

¹ Testo basato sull'articolo 14, paragrafo 1 della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (14358/11).

- inizio dell'invio di squadre di guardie di frontiera europee conformemente alle disposizioni del regolamento Frontex;
- presentazione a Frontex, per parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e attrezzature.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33A, paragrafo 2.

2. ²La Commissione informa regolarmente il comitato istituito a norma dell'articolo 33A in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.

Ne informa altresì, se del caso, il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. ³Qualora la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 concluda che lo Stato membro valutato ha gravemente trascurato i suoi obblighi e che pertanto ha dovuto riferire in merito all'attuazione del piano d'azione entro tre mesi in conformità all'articolo 13A, paragrafo 4 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e se, allo scadere di tale periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa può attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 26 qualora siano riunite tutte le condizioni per procedere in tal senso.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che il Consiglio può adottare a norma dell'articolo 78, paragrafo 3 TFUE qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi."

² Testo basato sull'articolo 14, paragrafo 2 della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (14358/11).

³ Testo basato sull'articolo 15 della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (14358/11).

- (1) Gli articoli da 23 a 26 del titolo III (Frontiere interne) sono sostituiti dagli articoli seguenti:

"Articolo 23

Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in tutte le sezioni o in sezioni specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.
2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato solo in conformità agli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento. Ogniqualvolta si contempi la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24 o 25 o 26, sono presi in considerazione i criteri di cui, rispettivamente, agli articoli 23A e 26A.
3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23A, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni.

4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non è superiore a sei mesi.

In circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 26, tale durata totale può essere prolungata fino al periodo massimo di due anni di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Articolo 23 A

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. Qualora uno Stato membro, nei casi di cui all'articolo 23 e all'articolo 25, paragrafo 1, decida il ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o su sezioni delle stesse o decida di prorogare il ripristino temporaneo del controllo di frontiera, esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni nei casi di cui agli articoli 23 e 25:
 - a) il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata;
 - b) l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

(spostato nell'articolo 26 A)

Articolo 24

Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1

1. Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lo notifica di conseguenza agli altri Stati membri e alla Commissione almeno quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto, e fornisce le seguenti informazioni:
 - a) i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro;
 - b) l'estensione del ripristino proposto, precisando la sezione o le sezioni delle frontiere interne sulle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;
 - c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
 - d) la data e la durata del ripristino previsto;
 - e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

Tale notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri. Lo Stato membro può, se necessario e in conformità alla legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni.

Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. ⁴A seguito della notifica dello Stato membro interessato ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 4, la Commissione o ogni altro Stato membro, può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.
4. ⁵Le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché il parere che la Commissione o ogni altro Stato membro può esprimere a norma del paragrafo 3, sono oggetto di consultazioni tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera ed alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.
5. ⁶La consultazione di cui al paragrafo 4 ha luogo almeno dieci giorni ⁷prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 25

Procedura specifica nei casi che richiedono un'azione immediata

1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni.

⁴ Testo simile a quello dell'articolo 24, paragrafo 2 dell'attuale versione del codice frontiere Schengen.

⁵ Testo simile a quello dell'articolo 24, paragrafo 3 dell'attuale versione del codice frontiere Schengen.

⁶ Testo simile a quello dell'articolo 24, paragrafo 4 dell'attuale versione del codice frontiere Schengen.

⁷ "Quindici" nell'attuale versione del codice frontiere Schengen.

2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.
3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni. A tal fine, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui all'articolo 23 A, compresa una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi.
In caso di adozione di una decisione di proroga, le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4 si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo non appena possibile dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli Stati membri.
- 3bis. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non è superiore a due mesi.

Articolo 26

Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne

1. In circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne è messo a rischio da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 19 A, e nella misura in cui tali carenze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o su sue sezioni, è possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in conformità al paragrafo 2 per una durata non superiore a sei mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei mesi al massimo se dette circostanze perdurano. Non sono ammesse più di tre proroghe.
2. Il Consiglio, come extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controlli alle frontiere interne, allorché tutte le altre misure, in particolare quelle di cui all'articolo 19 A, paragrafo 1, non hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, può raccomandare a uno o più Stati membri specifici di decidere il ripristino del controllo di frontiera in tutte le sezioni o in sezioni specifiche delle rispettive frontiere interne. La raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della Commissione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta di raccomandazione al Consiglio.

Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno gli elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Il Consiglio può raccomandare una proroga secondo le stesse condizioni e procedure.

Prima che uno Stato membro ripristini il controllo di frontiera in tutte le sezioni o in sezioni specifiche delle sue frontiere interne a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, esso ne informa gli altri Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo.

3. (soppresso)
4. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 2, sono note meno di dieci giorni prima della fine del periodo di ripristino precedente, la Commissione può adottare immediatamente tutte le raccomandazioni necessarie. Al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di raccomandazione in conformità al paragrafo 2.
- 4bis. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli da 23 a 25.
- 4 ter. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che il Consiglio può adottare a norma dell'articolo 78, paragrafo 3 TFUE qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi."

(1 bis) È inserito un nuovo articolo 26 A:

"Articolo 26A

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne

1. Allorché, come estrema ratio, il Consiglio raccomanda in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne o in sezioni delle stesse, il Consiglio valuta fino a che punto tale misura possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:
 - a) le misure di sostegno tecnico o finanziario disponibili o disposte a livello nazionale e/o europeo, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o Europol, e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta adeguata alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne;
 - b) l'impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nei controlli alle frontiere esterne individuate dalle valutazioni Schengen in conformità al regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen; e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne;
 - c) l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

2. Prima di adottare una raccomandazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, la Commissione può:

- a) chiedere agli Stati membri, a Frontex, Europol o ad altri organismi dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni,
- b) effettuare visite di controllo, con il sostegno di esperti degli Stati membri e di Frontex, Europol e di qualunque altro organismo dell'Unione competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne."

(2) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo 19A e degli articoli da 23 a 26A."

(3) Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 29

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Entro quattro settimane dacché è stato soppresso il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l'efficacia del ripristino.

Articolo 30
Informazione del pubblico

Lo Stato membro interessato informa il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indica, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza."

(4) È inserito il nuovo articolo 33A seguente:

"Articolo 33 A
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente